

## La progressiva definizione giurisprudenziale della professione di Psicologo

a cura dell'Avvocato Federico Gualandi, consulente dell'Ordine

Alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della stessa Corte Costituzionale, possono aiutare a definire con maggiore chiarezza quale sia l'ambito riservato alla professione dello Psicologo, a fronte di una definizione normativa che appare quantomeno generica ed imprecisa.

Nella sentenza della Cassazione Penale sez. III, 24 aprile 2008 n. 22268, viene affrontato il tema se la psicanalisi sia o meno riconducibile all'esercizio dell'attività disciplinata dalla L. n. 56/1989.

In particolare, l'imputato si era difeso sostenendo che la psicanalisi non fosse riconducibile ad alcuna professione protetta e che lo stesso si era limitato *"a dissertare su problemi psicologici ed a colloquiare con le parti lese"*.

La Corte, nel rigettare tale conclusione, afferma che *"la psicanalisi è una psicoterapia che si distingue dalle altre per i metodi usati per rimuovere disturbi mentali, emotivi e comportamentali"*.

Pertanto, si tratta di attività *"tipica"*, riservata alla professione protetta.

Le conclusioni non sono peraltro nuove, dato che in una più risalente pronuncia, la Corte aveva maggiormente approfondito la questione.

Dopo aver rilevato che sussiste il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) ogni qualvolta si verifichi la commissione di un atto riservato ai soli professionisti che per Legge siano abilitati a compierlo, la Corte riconosce come spesso l'atto professionale sia preceduto, accompagnato o seguito dall'adempimento di altri atti, non tipici e non riservati, cosicché spetta al Giudice valutare se nella condotta sia ravvisabile l'esistenza di quel *"nucleo centrale, vale a dire l'atto tipico professionale riservato"*.

Nel compiere tale valutazione, il Giudice deve tenere conto della ratio del Legislatore nell'istituire

una categoria protetta; deve valutare cioè *"se l'atto sia comunque espressione di quella competenza e di quel patrimonio di conoscenze che il Legislatore ha inteso tutelare (...) verificando, in particolare, con rigore, se le modalità di esercizio rivelino all'esterno i caratteri tipici di quell'ordinamento professionale"*.

Si vuole infatti evitare che *"determinate attività, particolarmente delicate e socialmente molto rilevanti, siano lasciate al libero esercizio di chiunque ne abbia voglia"*.

Nel caso di specie, la Corte ritiene che sussista il reato di esercizio abusivo della professione, dato che l'imputato poneva in essere una *"attività di tipo psicoanalitico, tendente ad individuare la radice psicologica delle patologie, di cui le sue clienti erano portatrici, a formulare diagnosi e ad indicare rimedi, con ciò effettuando atti che se non è facile indicare come riservati alla professione di psicologo (data la genericità delle indicazioni in tal senso contenute nella Legge che prevede l'ordinamento di tale professione), senza dubbio però sono intimamente connessi e costituiscono espressione della specifica competenza e del patrimonio di conoscenze di quella professione"*.

Si tratta di affermazioni di particolare interesse, perché chiariscono come - soprattutto in presenza di un quadro normativo non particolarmente chiaro - deve farsi riferimento al complesso dell'attività posta in essere dal soggetto (e non, in modo *"atomistico"*, ai singoli atti) e nell'operare tale valutazione complessiva si deve tenere presente l'intenzione del Legislatore, che ha indubbiamente inteso tutelare determinate attività, ritenute particolarmente delicate e socialmente rilevanti, riservandole alla specifica competenza ed al patrimonio di conoscenze di una professione *"protetta"* (quella dello Psicologo).

Pertanto, la “psicanalisi” e cioè la analisi della “psiche”, presenta i “caratteri tipici” ed è sicuramente espressione di quella specifica competenza che oggi l’Ordinamento assegna alla categoria degli Psicologi, costituendo un’attività delicata e rilevante, almeno quanto quella relativa all’analisi del “soma”.

Di grande interesse anche la pronuncia del Consiglio di Stato in tema di scuole di specializzazione in “Psicologia clinica”, perché al di là della questione specifica, contiene affermazioni più generali, di grande importanza, che contribuiscono a definire i rapporti con gli appartenenti alla categoria professionale dei “Medici Chirurghi”.

In particolare, il Consiglio di Stato, dopo aver ricostruito il quadro normativo ricordando come *“la legge 18 febbraio 1989, n. 56, individua il contenuto dell’attività professionale dello psicologo, lo attribuisce agli psicologi, delinea il percorso formativo che consente di ottenere detta qualificazione professionale, ed individua una sola area afferente a tale ambito professionale nella quale è possibile esercitare sulla base della formazione propria dello psicologo e sulla base della formazione del medico. Solo tale area, la psicoterapia, è aperta ai laureati in entrambe le discipline.”*, prende decisiva posizione nei confronti di una tendenza che assai di frequente si riscontra e che potremmo definire **“PanMedicistica”**, e cioè la tendenza a ricondurre alla professione medica qualunque attività professionale con caratteristiche *latu sensu* sanitarie.

Il Consiglio di Stato, infatti, contesta decisamente tale ricostruzione, che individuerrebbe *“una sorta di principio espansivo della professione medica, alla quale afferirebbe qualsiasi contenuto professionale, in qualche modo assimilabile ai suoi contenuti tipici, salvo diversa disposizione espressa”*.

Al contrario, proprio il combinato disposto degli artt. 2 e 3 della L. n. 56/1989 individuano chiaramente *“un ambito professionale dal quale la regola generale esclude i medici”* e all’interno del quale va conseguentemente esclusa qualsivoglia legittimazione professionale da parte dei Medici.

Infine, la recentissima pronuncia della Corte Costituzionale n. 138 dell’8 maggio 2009, che ha dichiarato incostituzionali alcuni articoli della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 2/2008 (*“Eserci-*

*zio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere”*), affermando che non compete al Legislatore regionale l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti, trattandosi di materia riservata al Legislatore statale.

Si tratta della riconferma di un indirizzo interpretativo che ha condotto la Corte (sentenze n. 300/2007 e n. 93/2008) a dichiarare incostituzionali altre Leggi regionali (del Piemonte e della Liguria) che dettavano norme sulle discipline bionaturali per il benessere. Nonostante la questione possa apparire di minor rilievo e “confinata” nei sempre più frequenti conflitti tra Stato e Regioni che (dopo la modifica del Titolo V della Costituzione), sempre più spesso, la Corte viene chiamata a dirimere, non vanno affatto sottovalutate le implicazioni pratiche che conseguono al “proliferare” di queste nuove discipline e figure professionali. Basti pensare che in molti processi per esercizio abusivo della professione (348 c.p.) e cioè in processi in cui l’Ordine degli Psicologi aveva denunciato un presunto esercizio abusivo della professione, gli imputati si sono difesi affermando che la loro attività era riconducibile ad alcune di queste discipline.

Valga un esempio per tutti.

La Legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 11/2005, che istituisce la figura del *“Naturopata del benessere”* afferma che (art. 2):

*“Il naturopata è un operatore non sanitario del benessere che realizza pratiche che stimolano le risorse naturali dell’individuo e sono mirate al benessere, alla difesa ed al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e, quindi, volte a generare una migliore qualità della vita.”*

Il naturopata opera nei seguenti ambiti:

- a) *educativo: educare le persone a conoscere e gestire il proprio equilibrio psicofisico indicando i comportamenti più idonei da seguire;*
- b) *preventivo: riconoscere in stili di vita inadeguati e patogeni la causa sempre più frequente di un peggioramento della qualità della vita ed insegnare ai clienti stili di vita e metodiche per il recupero ed il mantenimento di condizioni di benessere;*
- c) *assistenziale: aiutare il cliente a riconoscere propri eventuali squilibri psico-fisico-emotivi*

*o predisposizioni ad essi e proporre metodiche dolci per favorire il ripristino dell'equilibrio e del benessere secondo una visione olistica della persona".*

All' art. 3, invece, si precisa poi che: *"Il naturopata promuove il benessere e il mantenimento della salute dell'individuo attraverso: (...)*

- g) lo sviluppo nel soggetto di una presa di coscienza delle proprie dinamiche relazionali e conflittuali"*

E' vero che la Legge prosegue affermando che: *"Le pratiche svolte dal naturopata non hanno carattere di prestazioni sanitarie e non si prefiggono la diagnosi, la cura e la riabilitazione di patologie specifiche, né la prescrizione di farmaci o diete"*, ma appare abbastanza evidente come il "naturopata" viene sostanzialmente legittimato (dalla Legge regionale) a muoversi in ambiti che la L. n. 56/1989 riserva chiaramente al professionista Psicologo (*"gli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona..."*).

Vi è cioè una chiara "invasione di campo", laddove la Legge regionale si occupa di ambiti di chiara e inequivocabile competenza psicologica, configurando un'opera di cura (*"rimozione degli stati di disagio"*) di stati anche di tipo psicologico (*"psicofisico"*); Si tratta di una "deriva" molto pericolosa, dato che si autorizzano nuovi operatori professionali, non in possesso della necessaria conoscenza dei processi psichici, ad intervenire su problemi e difficoltà psichiche ben specifiche, che richiederebbero determinati *setting* e contesti curativi, e cioè ad intervenire in ambiti che il Legislatore statale ha inteso come "riservati". In sintesi, il forte rischio è quello che l'operatore naturopata rischi, anche in buona fede, di sentirsi legittimato ad intervenire in ambiti di natura prettamente psicologica con strumenti sicuramente inadeguati per tale obiettivo.

Senza considerare l'ineludibile necessità di tutelare i pazienti/utenti, che possono sicuramente essere indotti in errore dall'utilizzo improprio di termini che prefigurano obiettivi diagnostici e terapeutici, viceversa tipici di ambiti "riservati" ad una deter-

minata categoria professionale.

Alla luce di questi interventi del Giudice (ordinario, amministrativo e costituzionale), si possono trarre alcune conclusioni.

Sia pure a fatica, sta progressivamente affermandosi nel nostro Ordinamento un pieno riconoscimento della specifica competenza del professionista Psicologo, detentore di una competenza non riconducibile e non omologabile a quella di altre professioni (come la professione medica), riconoscimento che comprova l'erroneità di frettolose assimilazioni che risultano tanto superficiali quanto giuridicamente erranee. Nel contempo, si riconosce la particolare "rilevanza sociale" degli ambiti di intervento dello Psicologo, peraltro pienamente in linea con quanto la Categoria stessa ha sancito nel proprio Codice Deontologico, laddove si afferma che *"Lo Psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri...."* (art. 3).

Si tratta di una indubbia responsabilità, ma - nel contempo - di una grande opportunità per una Categoria professionale relativamente giovane, chiamata spesso a "conquistarsi sul campo" la legittimazione ed il riconoscimento della propria specifica professionalità, come dimostra, ad esempio, la vicenda del conferimento (nel pubblico impiego) degli incarichi di direzione di "Struttura complessa" all'interno del SSN, incarichi che una prassi immotivata e priva di reale supporto giuridico riserva, pressoché costantemente, alla Categoria dei Medici. Non vi è dubbio, perciò che sentenze come quelle che si sono ora commentate siano molto importanti, perché contribuiscono alla più precisa definizione della professionalità dello Psicologo, riempiendo di contenuti le affermazioni di un Legislatore generico ed impreciso e consentendo di tracciare meglio i contorni ed i confini di una professione giovane ed il cui patrimonio di conoscenze e competenze spesso non è stato ancora pienamente compreso ed apprezzato.

Contenuta, come è noto, nell' art. 1 della L. n. 56/1989.

Cassazione penale, sez. VI, 03 marzo 2004 n. 17702.  
Cons. di Stato, sez. VI, 25.09.2007 n. 4951.